

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 ottobre 2024

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (24G00178)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2024.

Autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale docente e di complessive n. 109 unità di personale tecnico-amministrativo, per l'anno accademico 2024/2025. (24A05663).

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2024.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei Segretari comunali e provinciali (ex AGES) ad assumere n. 125 unità di segretari comunali e provinciali. (24A05664)

Pag. 9

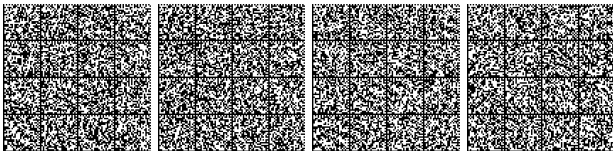
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 2 ottobre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Carpegna». (24A05646) .

Pag. 11



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 19 agosto 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Torre Quadrata Vecchie Carceri - Torre Viscontea», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico. (24A05667) Pag. 20

DECRETO 19 agosto 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campi Bisenzio, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio di Campi Bisenzio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico. (24A05668) Pag. 21

DECRETO 23 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,30%, con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054, seconda tranche, tramite sindacato di collocamento. (24A05701) Pag. 22

DECRETO 23 ottobre 2024.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 29 ottobre 2024 e scadenza 15 novembre 2031, tramite sindacato di collocamento. (24A05702) Pag. 24

Ministero della salute

DECRETO 18 settembre 2024.

Recepimento della direttiva 2023/175/UE della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 2-metilossolano. (24A05666) Pag. 27

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 22 ottobre 2024.

Autorizzazione all'adozione di atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna in materia di rifiuti da parte dell'ing. Andrea Rafanelli in avalimento alla Struttura commissariale ex Convenzione prot. n. RM/2024/4610 tra il Commissario straordinario e la Regione Toscana. (Ordinanza n. 39). (24A05700) Pag. 28

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 ottobre 2024.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. (Ordinanza n. 1105). (24A05665) Pag. 31

ORDINANZA 20 ottobre 2024.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (Ordinanza n. 1106). (24A05627) Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proscar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 546/2024). (24A05583) Pag. 37

DETERMINA 10 ottobre 2024.

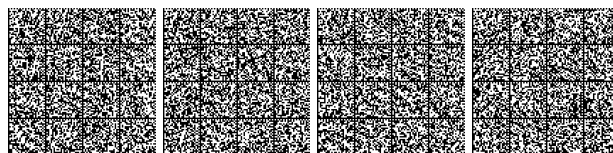
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proscar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 547/2024). (24A05584) Pag. 38

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Rettifica della determina AIFA n. 497/2024 del 19 settembre 2024 concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Teplinly», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 548/2024). (24A05585) Pag. 40

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aerius», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 550/2024). (24A05586) Pag. 41



DETERMINA 16 ottobre 2024.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA per taluni medicinali per il Covid-19. (Determina n. 114/2024). (24A05645) *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Celecoxib, «Celecoxib Pensa Pharma». (24A05643) *Pag.* 44

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Levosimendan, «Levosimendan Reig Jofre». (24A05644) *Pag.* 45

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Soppressione del vice Consolato onorario a Castellon de la Plana (Spagna) e rideterminazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Valencia (Spagna). (24A05669) *Pag.* 46

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2024 (24A05670) *Pag.* 46

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2024 (24A05671) *Pag.* 47

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2024 (24A05672) *Pag.* 47

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2024 (24A05673) *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2024 (24A05674) *Pag.* 48

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. (24A05686) *Pag.* 49





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»;

Vista la legge 4 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 1, comma 863;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»;

Visto l'articolo 1, commi 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato



per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3 che ha soppresso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Considerato che è obiettivo prioritario del Governo il contrasto al lavoro sommerso che produce effetti distortivi e negativi sulla qualità e sulla produttività del lavoro, nonché sulla coesione sociale e sul buon funzionamento del mercato unico europeo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, anche in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso, anche attraverso la ridefinizione delle relative competenze;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi

occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy in concomitanza con l'avvio dell'anno formativo 2024-2025;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 nonché in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali finalizzate, tra l'altro, ad assolvere agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1.

Misure di contrasto al lavoro sommerso

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INAIL».

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 863 è sostituito dal seguente:

«863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico



con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».

4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6, nonché sono stabilite le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contri-

buti previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9, pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Misura 5 - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

11. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».

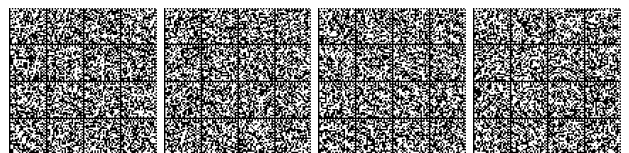
Art. 2.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda

1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.

3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'IN-



PS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nelle more della revisione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.

2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno».

Art. 5.

Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.



Art. 6.

Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR

1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento del target M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi incluso il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.».

Art. 7.

Disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano

1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord» a Bovisio Milano, anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 8.

Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei

1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero.»;

b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».

2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Art. 9.

Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici

1. All'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2».

Art. 10.

Misure urgenti a favore del personale scolastico

1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.



Art. 11.

Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

24G00178

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2024.

Autorizzazione al Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale docente e di complessive n. 109 unità di personale tecnico-amministrativo, per l'anno accademico 2024/2025.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e, in particolare, l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

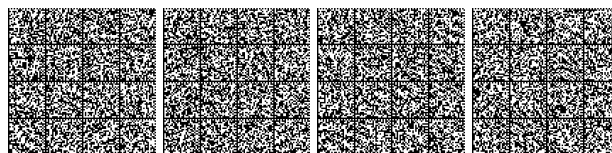
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamen-



to del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante proroga di termini in materia di università e ricerca, e, in particolare, i commi 6, 7 e 8, relativamente all'utilizzo di graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e del conferimento di incarichi e all'applicazione dall'anno accademico 2025/2026 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 143/2019;

Visto l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed, in particolare, il comma 1, secondo cui, tra l'altro, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 653 e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo al calcolo del *turn over*;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il comma 890 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene, prioritariamente, a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, sulle graduatorie di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il comma 893 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, che integra il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2021 al n. 1791, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, come da facoltà prevista dall'art. 1, comma 893, della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

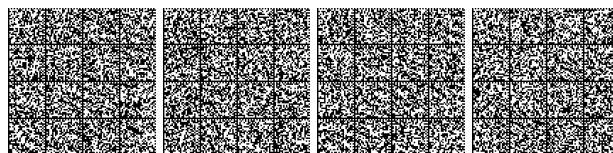
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale ivi in servizio;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 14, comma 4-quater, che prevede che gli elenchi A e B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e, in particolare, l'art. 6, comma 4-ter, come modificato dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui al predetto art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c), ed e) e comma 5-bis e all'art. 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, in materia di reclutamento del personale docente, di attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 59, comma 9-ter, introdot-



to dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le stesse possano indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di reclutamento straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi otto anni almeno tre anni accademici di insegnamento in corsi ordinamentali con contratto a tempo determinato;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante misure urgenti anche in materia di scuola e università e, in particolare, il comma 1 dell'art. 1-*quater* che prevede che, per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applichino le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l'art. 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante la disciplina sull'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale tecnico-amministrativo;

Visto il comma 3-*bis* dell'art. 19 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la possibilità, al maturare di tre anni di servizio, di assumere con contratto a tempo indeterminato il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'Area elevata professionalità o all'Area terza di cui all'allegato A del CCNL del 4 agosto 2010;

Visto l'art. 64-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024;

Considerato che tale Contratto collettivo nazionale di lavoro introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024;

Vista la nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca richiede l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti, per l'anno accademico 2024/2025, n. 205 unità di personale docente e n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 elevate qualificazioni, n. 1 funzionario, n. 39 assistenti e n. 60 ope-

ratori per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Considerato che, con la medesima nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, e nei relativi allegati, il Ministro dell'università e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all'inizio dell'anno accademico 2024/2025 sono pari a n. 1.231, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2024 sono stimate in n. 179 unità di personale docente e che l'amministrazione, tenuto anche conto del *budget* 2023/2024 non utilizzato, ritiene di utilizzare il *budget* assunzionale per l'immissione in ruolo di n. 205 docenti, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato, aggiornata in base alla tabella C4 del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024;

Considerato che, con la medesima nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, il Ministro dell'università e della ricerca ha comunicato che i posti vacanti per il personale tecnico-amministrativo sono pari, al netto dei posti per i quali sussistono precedenti autorizzazioni ad assumere, a n. 337, dei quali n. 21 elevate qualificazioni, n. 42 funzionari, n. 138 assistenti e n. 136 operatori, e che il *budget* assunzionale è stato determinato considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2024, pari a n. 106 unità (di cui n. 4 elevate qualificazioni *ex* direttori amministrativi EP/2, n. 4 elevate qualificazioni *ex* direttori di ragioneria EP/1, n. 1 funzionario, n. 39 assistenti e n. 58 operatori), nonché l'importo relativo al *budget* assunzionale non utilizzato per le richieste relative all'anno accademico 2023/2024;

Visto che, con la medesima nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, il Ministro dell'università e della ricerca richiede di utilizzare il *budget* assunzionale per assumere per l'anno accademico 2024/2025 n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 elevate qualificazioni, n. 1 funzionario, n. 39 assistenti e n. 60 operatori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato, aggiornata in base alla tabella E3.1 del CCNL Istruzione e ricerca 18 gennaio 2024;

Vista la nota del 15 luglio 2024, prot. n. 8223, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca, nel fare seguito alla nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, nel confermare integralmente i dati e la richiesta in relazione al personale docente, segnala che, a seguito dell'approvazione definitiva del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024 e della correzione della tabella ivi allegata contenente il costo medio equivalente delle diverse qualifiche professionali, è emersa la necessità di aggiornare i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale tecnico-amministrativo e, conseguentemente, pur restando il contingente richiesto di n. 109 unità, le stesse sono diversamente articolate rispetto alla precedente richiesta;



Preso atto che per il personale tecnico amministrativo il *budget* verrà utilizzato per assumere n. 9 elevate qualificazioni (EQ), n. 1 funzionario (area III), n. 38 assistenti (area II) e n. 61 operatori (area I), e, quindi, rispetto alla sopra richiamata nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, si richiede l'assunzione di un'unità di area II (assistente) in meno e di un'unità di area I (operatore) in più;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del 31 luglio 2024, prot. n. 35052, che, nel trasmettere la nota del 29 luglio 2024, prot. n. 190793, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri *budget*, ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di poter autorizzare, per l'anno accademico 2024/2025, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale docente e di n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 elevate qualificazioni (EQ), n. 1 funzionario (area III), n. 38 assistenti (area II) e n. 61 operatori (area I) per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;

Sulla proposta del Ministro per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è autorizzato per l'anno accademico 2024/2025 ad assumere a tempo indeterminato n. 205 unità di personale docente e di n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 elevate qualificazioni (EQ), n. 1 funzionario (area III), n. 38 assistenti (area II) e n. 61 operatori (area I).

Art. 2.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2688*

24A05663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2024.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei Segretari comunali e provinciali (ex AGES) ad assumere n. 125 unità di segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

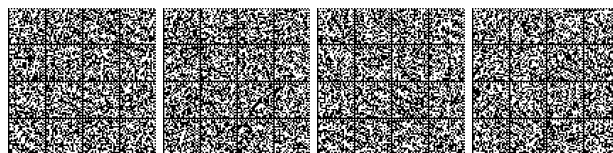
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali»;



Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda, a titolo universale, alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha disposto, tra l'altro, che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, e, in particolare l'art. 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui, a decorrere dal 2022, le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare, i commi 366 e 367 dell'art. 1, relativamente alla sessione straordinaria del corso-concorso COA 2021, bandito con decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, destinata ai candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, il comma 3 dell'art. 2, secondo cui le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali, a valere per n. 92 unità sul budget residuo derivante dalle cessazioni dell'anno 2021, e per n. 153 unità sul budget derivante dalle cessazioni dell'anno 2022;

Visto il decreto prefettizio n. 21928 del 9 luglio 2024, trasmesso con nota n. 21984 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -,

ha chiesto, ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'assunzione di n. 125 unità di segretari comunali, a valere sul budget assunzionale dell'anno 2024 - relativo alle cessazioni 2023;

Preso atto che il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, ha comunicato che, alla data dell'8 luglio 2024, risultano in servizio n. 2.471 segretari, di cui n. 2.236 titolari di sede, n. 111 in disponibilità, n. 124 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.193;

Considerato che, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.957, di cui n. 1.994 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 770 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 160 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 23 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e che n. 10 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che, attraverso il citato decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.722 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.193 sedi di segreteria e i n. 2.471 segretari in servizio;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che, vista la direttiva del Ministro dell'interno del 20 giugno 2024, il budget assunzionale relativo all'anno 2024 è di n. 125 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell'anno 2023, che risultano essere pari a n. 104 unità;

Preso atto che nello stesso decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che, delle n. 245 unità autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, n. 36 sono state impiegate per procedere all'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria del corso-concorso COA 2021;

Considerato che, nel medesimo decreto prefettizio del 9 luglio 2024, n. 21928, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha reso noto che l'autorizzazione in parola è necessaria ai fini dell'indizione del corso-concorso «COA 2024» per un totale di n. 441 borsisti, per l'iscrizione nella fascia iniziale di n. 340 se-



gretari comunali e che tale contingente, corrispondente all'attuale capacità assunzionale, trova, infatti, capienza nelle n. 215 unità già autorizzate con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023 (n. 245 unità derivanti dalle cessazioni residue 2021 e 2022 da cui sottrarre n. 36 unità già utilizzate per la sessione straordinaria del COA 2021 e a cui aggiungere n. 6 rinunce/esclusioni), e nelle n. 125 unità di cui al presente decreto, corrispondenti alle n. 104 cessazioni dell'anno 2023, aumentate del 20%, come previsto dalla normativa vigente;

Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - risulta coerente con il fabbisogno;

Considerato che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 125 unità di segretari comunali e provinciali a valere sul budget derivante dalle cessazioni dell'anno 2023.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2024

*p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO*

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze
GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2689*

24A05664

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 ottobre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

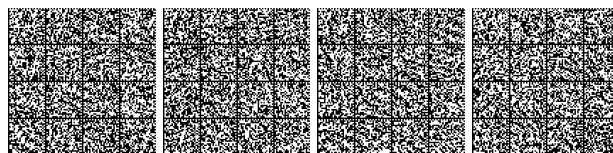
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spi-

ritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante



«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito

al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 - del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Carpegna DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2024, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2024.



2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 2 ottobre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»

Art. 1. Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Tipo genetico verro →	Large white italiana	Landrace italiana	Duroc italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
Tipo genetico scrofa ↓						
Large white italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato («meticce» non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large white; LWI = Large white italiana; L = Landrace; LI = Landrace italiana; D = Duroc; DI = Duroc italiana.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.

Caratteristiche genetiche:

La materia prima da utilizzare è costituita da cosce fresche che devono provenire da suini figli di:

a) verri delle razze tradizionali Large white italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi geneticici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).



La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitettici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine stress syndrome*).

Allevamento e alimentazione:

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante.

Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:

allattamento;

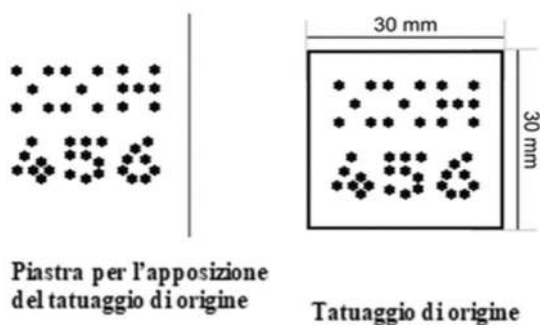
svezzamento;

magronaggio;

ingrasso.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.



Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Carpegna».

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:



Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi. ¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno. ² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. ³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%. ⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;



è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;

la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno dieci mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale. Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento dei suini».

Macellazione e sezionamento dei suini:

L'età minima del suino alla macellazione è di dieci mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H *Heavy*, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 168,0 chilogrammi e appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine. Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.

Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve essere inferiore a 12 kg.

Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed inamovibile il seguente timbro identificativo:

Timbro identificativo del macello



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui può essere anteposta la sigla «PP».

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Carpegna».

L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata del Comune di Carpegna (Provincia di Pesaro-Urbino, Regione Marche).

Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3.

Materie prime

Il «Prosciutto di Carpegna» è derivato dalle cosce dei suini pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato a secco.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno ventiquattro ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C, successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto classico».

Le cosce così preparate, provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento, devono essere lavorate presso lo stabilimento di elaborazione non oltre centoventi ore dalla macellazione, assicurando che, qualora non sia effettuata immediatamente la salagione, le cosce siano riposte in un ambiente a temperatura compresa tra -1°C e +4°C.

Le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.

Le cosce così preparate sono tenute fino a sette giorni in locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0°C e di umidità elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei vasi sanguigni.

Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre undici giorni.

Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con temperatura e umidità controllate, per circa due mesi.

Prima della fine di questa fase si esegue la «toeletatura», cioè la rifinitura della superficie del lato interno della coscia dagli effetti del sopravvenuto calo peso.

Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre in condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta riduzione del tenore di umidità delle cosce. Caratteristica di questa fase è la tradizionale legatura, mediante corda passata «a strozzo» nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco. In seguito i prosciutti sono battuti, toelettati e stuccati utilizzando esclusivamente metodi tradizionali e manuali.

In tutte le fasi di lavorazione è vietato l'utilizzo di additivi chimici.

Art. 5.

Stagionatura

Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra 15°C e 22°C ed umidità relativa del 40-70%.

Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di quattordici mesi.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche fisiche:

forma: tondeggianti, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;

peso: non inferiore a 8 kg;

aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmoneato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco rosato all'esterno.

Caratteristiche organolettiche:

profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;

gusto: delicato e fragrante;

consistenza: tenera ed elastica delle carni.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

umidità percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%;

rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità): compreso tra 7,8 ed 11,2;



rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali): compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;

indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico - TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Il «Prosciutto di Carpegna» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito dal simbolo che segue nella figura 1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con marchiatura a fuoco.



Figura 1

Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello stucco e dei grassi esterni superflui.

È consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato, sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti stagionati di almeno quindici mesi.

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «denominazione di origine protetta».

Tali indicazioni sono abbinate all'ogo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» è ubicata nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino, dove il Comune di Carpegna risponde alle seguenti coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:

coordinate: 43°47' N 12°20' E;
superficie: 28,3 chilometri quadrati;
altezza slm: 748 metri;
altezza massima: 1415 metri;
escursione altimetrica: 1015 metri;
abitanti (21.12.2007): 1657.

Situato al confine settentrionale della porzione centrale della penisola, il territorio di Carpegna è compreso nel perimetro del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal Mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione moderata, dall'assenza di umidità stagnante in aree geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata stazione climatica.

Oltre ai requisiti di conformità della materia prima, del processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di menzione:

l'uso di cosce ottenute da suini di età non inferiore a dieci mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e più inclini alle lunghe stagionature;

l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;

il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio per la salatura all'inizio della lavorazione);

l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino) macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;

l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di pezzatura adeguata all'età minima del suino;

l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce non oltre centoventi ore dalla macellazione;

la durata del processo complessivo, che prevede il completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;

la limitata presenza di sale nel prosciutto - sancita dai rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da accertare alla fine della stagionatura - che lo distingue in modo originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in centro Italia.

I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel cuore del Montefeltro e del suo parco naturale, definiscono un contesto irripetibile di fattori micro-climatici favorevoli alla stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati» dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici - diffonde le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai gigli, agli anemoni ed annerose specie di orchidee, che il Parco conserva ed alimenta da secoli.

Tali fattori hanno influito anche nella regolazione dell'attività enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina, attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette connessioni con la consistenza e con le proprietà organolettiche del prosciutto.

Le esigenze di implementazione di una materia prima conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi - rispetto ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale - alla pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzati da ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori, affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità lavorate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

«Prosciutto di Carpegna»

n. UE: PDO-IT-1496

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione:

«Prosciutto di Carpegna».

2. Stato membro o Paese terzo:

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Prosciutto di Carpegna» è un prosciutto crudo stagionato, ottenuto dalla lavorazione di cosce di suino pesante che si protrae per un periodo non inferiore a quattordici mesi nell'ambito della zona geografica delimitata.

Alla fine della lavorazione il «Prosciutto di Carpegna» si presenta di forma tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca e di peso non inferiore a 8 kg.

L'aspetto al taglio è di colore tendenzialmente rosa salmoneato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco e bianco-rosato. Il profumo è delicato e penetrante, di carne stagionata, il gusto è delicato e fragrante, la consistenza delle carni è tenera ed elastica.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche sono: l'umidità percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%; il rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità) compreso tra 7,8 e 11,2; il rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali) compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5 e l'indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico - TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.

Il «Prosciutto di Carpegna» può essere immesso al consumo intero, dissodato - sia pressato che «all'addobbo», previa asportazione totale dello stucco applicato durante la stagionatura e delle porzioni grasse esterne superflue - porzionato previo affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata. Per l'affettamento e confezionamento del «Prosciutto di Carpegna» deve essere impiegato prosciutto stagionato per almeno quindici mesi.

3.3. Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli alimenti per i suini provengono dalla zona geografica di allevamento. Tuttavia, in certe annate può accadere che non sia tecnicamente possibile ottenere il 100% degli alimenti per i suini a livello locale per motivi climatici e commerciali. In questi casi, a garanzia del legame con il territorio, è assicurato che almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento.

Le esigenze correlate con la specificità del tipo genetico impiegato e con la finalizzazione delle materie prime ottenute dalle carcasse dei suini pesanti necessari all'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» annoverano le modalità di allevamento e di alimentazione di animali appartenenti alla grande tradizione italiana, che ha originato la prassi finalizzata ad accrescimenti moderati e protratti nel tempo, ancorché mirati ad una pezzatura elevata; tali requisiti sono ottenuti coordinando gli obiettivi della selezione genetica, l'età minima ed il peso dei capi da macello con un apposito protocollo alimentare.

In tale ambito, secondo le prescrizioni del disciplinare, gli alimenti consentiti, le loro quantità e le modalità di somministrazione sono

differenziati sulla base della fase di allevamento, in ragione dell'età e del peso degli animali.

Nella fase di svezzamento, l'alimentazione è costituita dalle materie prime ammesse dalla normativa dell'UE, concernente l'alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e aminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Nella fase di magronaggio sono consentite le seguenti materie prime: farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed, granturco, sorgo, orzo, frumento, tritale, silomais, pastone integrale di spiga di granturco, pastone di granella e/o pannocchia di granturco, cereali minori, cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento, pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semidi lino, mangimi di farina di semi di lino, polpe secche esauste di bietola, residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele, siero di latte, latticello, trebbie e solubili di distilleria essiccati, erba medica essiccata ad alta temperatura, melasso, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza, farina di germe di granturco, pisello, altri semi di leguminose, lieviti, lipidi con punto di fusione superiore a 36°C, farina di pesce, soia integrale tostata e/o pannello di soia.

L'alimentazione nella fase di magronaggio deve, inoltre, tener conto delle seguenti specifiche: sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea; la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Nella fase di ingrasso, devono essere rispettate tutte le specifiche previste per la fase di magronaggio, con le seguenti eccezioni: la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 55% di quella totale; sono escluse le materie prime soia integrale tostata e/o pannello di soia e farina di pesce.

L'alimento, a base di cereali, può essere presentato sia in forma liquida (broda o pastone e, per tradizione, con siero di latte e/o latticello) che in forma secca. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità, nell'alimento è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della somministrazione. Siero di latte e latticello, rispettivamente sottoprodotti della lavorazione della cagliata e del burro, non devono superare, assommati, i 15 litri capo/giorno. Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di Azoto deve essere inferiore al 2%. Misure attuative delle prescrizioni del disciplinare sono state nel tempo definite dal sistema ufficiale di controllo.

Per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» sono utilizzate esclusivamente cosce fresche ottenute da suini nati, allevati, macellati e sezionati nel territorio delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche con l'impiego di suini figli di:

verri delle razze tradizionali Large white italiana, Landrace italiana e Duroc italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in purezza o tra loro incrociate;

verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine stress syndrome*).

Le caratteristiche proprie del suino pesante selezionato dal Libro genealogico italiano trovano riscontro anche nelle prerogative definite dalla normativa dell'Unione europea, concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine; peraltro, nell'ambito dei medesimi criteri di classificazione, risultano ammissibili solo le cosce ottenute da carcasse classificate nelle classi «U», «R», «O».



I suini adulti utilizzabili per la preparazione della materia prima del «Prosciutto di Carpegna» sono avviati alla macellazione a una età non inferiore ai dieci mesi. Possono essere utilizzate carcasse con peso compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 168,0 chilogrammi, con adeguata prova della loro origine e provenienza; sono quindi ottenute ed utilizzate cosce rifilate (con taglio corto) di peso unitario non inferiore a 12 kg e con adeguato spessore di grasso di copertura.

Non è ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino ricavate da suini macellati da oltre centoventi ore.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di lavorazione e di stagionatura del «Prosciutto di Carpegna» DOP devono avvenire nel territorio del comune censuario ed amministrativo di Carpegna, (Provincia di Pesaro-Urbino, Regione Marche).

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Prosciutto di Carpegna» viene commercializzato intero, con osso, disossato, ovvero affettato e confezionato. Se disossato, può essere tradizionalmente preparato «pressato» ovvero «all'addobbo» previa asportazione dello stucco e dei grassi esterni superflui (la distinzione è dovuta alle modalità di presentazione finale del prosciutto comunque disossato, che può essere confezionato sotto vuoto previa pressatura meccanica superficiale ovvero previa legatura delle carni tendenzialmente riavvolte). Se viene pre-affettato, può essere successivamente condizionato sia sottovuoto che in atmosfera modificata: in questi casi, il prosciutto deve comunque avere conseguito almeno una stagionatura di quindici mesi.

Le fasi di porzionamento, affettamento e confezionamento e le relative operazioni all'attribuzione della DOP al prosciutto stagionato possono avvenire ovunque, purché dette operazioni non incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto tutelato e siano idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

3.6. Norme specifiche relative all'etichettatura

Il «Prosciutto di Carpegna» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con marchiatura a fuoco.

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «denominazione di origine protetta».

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata, delimitata dagli attuali confini del comune censuario ed amministrativo di Carpegna, Provincia di Pesaro-Urbino, Regione Marche, con l'impiego di materia prima ottenuta da suini nati, allevati, macellati e sezionati nel territorio delle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.

5. Legame con la zona geografica

5.1 Specificità della zona geografica

La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» è ubicata nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino, dove il Comune di Carpegna risponde alle seguenti coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:

coordinate: 43°47' N 12°20' E;
superficie: 28,3 chilometri quadrati;
altezza slm: 748 metri;
altezza massima: 1415 metri;
escursione altimetrica: 1015 metri;
abitanti (21.12.2007): 1657.

Situato al confine settentrionale della porzione centrale della penisola, il territorio di Carpegna è compreso nel perimetro del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal Mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso nel verde

dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione moderata, dall'assenza di umidità stagnante in aree geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata stazione climatica.

5.2 Specificità del prodotto

Oltre ai requisiti di conformità della materia prima, del processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di menzione:

l'uso di cosce ottenute da suini di età non inferiore a dieci mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e più inclini alle lunghe stagionature;

l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;

il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio per la salatura all'inizio della lavorazione);

l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino) macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;

l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di pezzatura adeguata all'età minima del suino;

l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce non oltre centoventi ore dalla macellazione;

la durata del processo complessivo, che prevede il completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;

la limitata presenza di sale nel prosciutto - sancita dai rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da accertare alla fine della stagionatura - che lo distingue in modo originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in centro Italia.

5.3 Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto

I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel cuore del Montefeltro e del suo parco naturale, definiscono un contesto irripetibile di fattori micro-climatici favorevoli alla stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati» dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici - diffonde le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee, che il parco conserva ed alimenta da secoli.

Tali fattori hanno influito anche nella regolazione dell'attività enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina, attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette connessioni con la consistenza e con le proprietà organolettiche del prosciutto.

Le esigenze di implementazione di una materia prima conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi - rispetto ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale - alla pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzati da ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione, pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2024.

24A05646



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 19 agosto 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Torre Quadrata Vecchie Carceri - Torre Viscontea», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 4 novembre 2020 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Lecco (LC), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 25908 del 22 dicembre 2020 del notaio Cimei in Lecco (LC), con il quale l'immobile denominato «Torre Quadrata Vecchie Carceri - Torre Viscontea», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Lecco (LC), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15774 dell'8 agosto 2022, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Torre Quadrata Vec-

chie Carceri - Torre Viscontea» era già in uso *sine titulo* al Comune di Lecco (LC) a fronte della corresponsione di un indennizzo pari a 309,00 euro annui;

Visti l'art. 6 dell'atto rep. n. 25908 del 22 dicembre 2020 e l'art. 9 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 4 novembre 2020, in base ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 3732 del 14 febbraio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 dicembre 2020, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco (LC), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Torre Quadrata Vecchie Carceri - Torre Viscontea».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 309,00 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2020, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 935,44 euro, nell'anno 2023 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

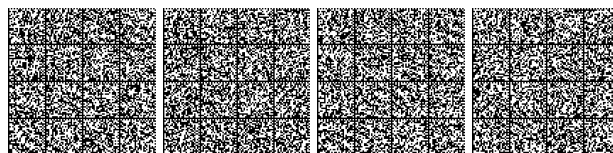
3. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 309,00 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Lecco (LC).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Lecco (LC) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Lecco (LC) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'en-



trata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1344

24A05667

DECRETO 19 agosto 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campi Bisenzio, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio di Campi Bisenzio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 25 maggio 2022 dal Ministero della cultura, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Campi Bisenzio (FI),

ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 13692/2022 del 9 giugno 2022 del notaio Cirillo in Campi Bisenzio, con il quale l'immobile denominato «Ex Casa del Fascio di Campi Bisenzio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Campi Bisenzio (FI), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio-DSSI prot. n. 14207 del 19 luglio 2022, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Ex Casa del Fascio di Campi Bisenzio», era già in uso al Comune di Campi Bisenzio (FI) in forza dell'atto di concessione rep. n. 447 del 27 luglio 2010, avente decorrenza 1° agosto 2010 e scadenza il 31 luglio 2022, a fronte della corresponsione di un canone pari a 6.033,81 euro annui;

Visto l'art. 6 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 25 maggio 2022, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campi Bisenzio (FI) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 3787 del 14 febbraio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 9 giugno 2022, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campi Bisenzio (FI), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio di Campi Bisenzio».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 6.033,81 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2022, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero della somma di cui al comma 1, ammontante a 9.439,19 euro, nell'anno 2023 il Ministero dell'interno provvede al versamento della stessa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 6.033,81 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decur-



tare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Campi Bisenzio (FI).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Campi Bisenzio (FI) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Campi Bisenzio (FI) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1343

24A05668

DECRETO 23 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,30%, con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054, seconda *tranche*, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, scambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazio-



ne e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.356 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 2024 con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30% con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 4,30% con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.a., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 22 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una seconda *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.000 milioni di euro;
decorrenza: 17 settembre 2024;
scadenza: 1° ottobre 2054;

tasso di interesse: 4,30% annuo, con ciclo cedolare il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 29 ottobre 2024;

dietimi d'interesse: ventotto giorni;

prezzo di emissione: 101,104;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del 10 settembre 2024.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

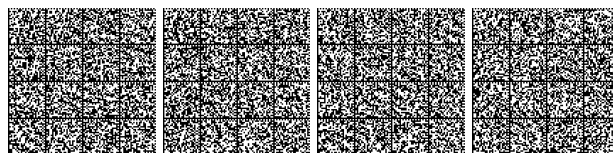
La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2054, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui



all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» del 22 ottobre 2024.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.a., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 29 ottobre 2024 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,30% annuo lordo, per ventotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 29 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità

di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2054, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2054, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05701

DECRETO 23 ottobre 2024.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,15%, con godimento 29 ottobre 2024 e scadenza 15 novembre 2031, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;



Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.356 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,15% con godimento 29 ottobre 2024 e scadenza 15 novembre 2031;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.a., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 22 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	10.000 milioni di euro
decorrenza:	29 ottobre 2024
scadenza:	15 novembre 2031
tasso di interesse:	3,15% annuo, con ciclo cedolare il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	29 ottobre 2024
prezzo di emissione:	99,831
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,15% dell'importo nominale dell'emissione



I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,15% pagabile posticipatamente in due semestralità, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 novembre 2024, sarà pari allo 0,145516% lordo, corrispondente a un periodo di diciassette giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 novembre 2031, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» del 22 ottobre 2024.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.a., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 29 ottobre 2024 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 29 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05702

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2024.

Recepimento della direttiva 2023/175/UE della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 2-metilossolano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti» ed in particolare l’art. 7;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, concernente: «Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2018 concernente «Recepimento della direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2018, n. 290;

Vista la direttiva n. 2023/175/UE della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 2-metilossolano;

Considerato di dover recepire nell’ordinamento nazionale la predetta direttiva 2023/175/UE;

Visto l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiché non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi rispetto a quelli fissati dalla direttiva n. 2023/175/UE che vengono integralmente recepiti;

Decreta:

Art. 1.

1. L’allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, e modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2018, è modificato come segue:

a) nella parte II «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», dopo la voce relativa all’Esano, è inserita la seguente voce:

2-metilossolano	Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao	1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao
	Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate	10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate
		30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale
	Preparazione di germi di cereali sgrassati	5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

b) nella parte III «Solventi di estrazione e condizioni di utilizzazione», dopo la voce relativa all’Esano, è inserita la seguente voce:

2-metilossolano	1 mg/kg
-----------------	---------

c) dopo la parte III «Solventi di estrazione e condizioni di utilizzazione» è aggiunta la seguente parte IV:

«Parte IV - Criteri specifici di purezza per i solventi di estrazione».

2-metilossolano	
Numero CAS	96 - 47 - 9
Tenore	Non meno del 99,9% espresso sul secco
Purezza	
Furano	Non più di 50 mg/kg (espresso sul secco)
2-metilfurano	Non più di 500 mg/kg (espresso sul secco)
Etanolo	Non più di 450 mg/kg (espresso sul secco)

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2621*

24A05666



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 22 ottobre 2024.

Autorizzazione all'adozione di atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna in materia di rifiuti da parte dell'ing. Andrea Rafanelli in avalimento alla Struttura commissariale ex Convenzione prot. n. RM/2024/4610 tra il Commissario straordinario e la Regione Toscana. (Ordinanza n. 39).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato

«Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Visti:

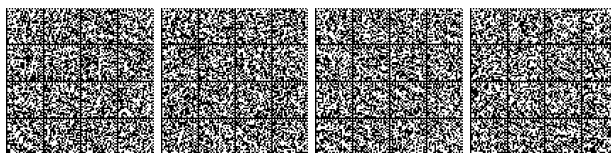
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 «Approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 recante «Approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;



Vista la Convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/4610 del 26 agosto 2024, sottoscritta tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Toscana, giusta delibera della Giunta regionale Toscana n. 933 del 5 agosto 2024 a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi e relativa realizzazione, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate:

la Convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'*Addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

Richiamata, altresì:

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario, approvato con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024;

Visti altresì:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 53, che dispone:

al comma 8 «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. [...]»;

al comma 10 «L'autorizzazione [...] deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

[...]. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.»;

la legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale» e, in particolare, l'art. 15, rubricato «Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori», comma 2, nella parte in cui dispone che «L'incarico di direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2»;

Considerato che:

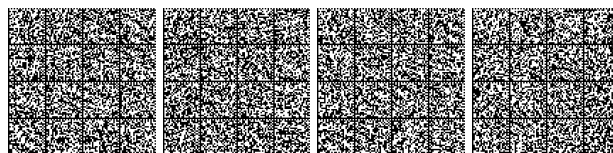
il Commissario straordinario, giusta ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ha adottato il «Piano dei rifiuti di Roma Capitale»;

il Commissario straordinario, con la stipula della su richiamata Convenzione con la Regione Toscana di cui al prot. n. RM/2024/4610, per l'esercizio dei compiti al medesimo demandati dal su richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, ha inteso avvalersi del supporto della regione medesima, stanti le *best practices* attuate dalla stessa in materia di politiche integrate volte alla prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti ed, in particolare, della professionalità ed esperienza maturata nel settore dall'ing. Andrea Rafanelli, direttore della Direzione tutela dell'ambiente ed energia della Regione Toscana;

la disposizione commissariale n. 44 del 21 ottobre 2024 nell'apportare modifiche organizzativo-funzionali alla struttura commissariale, ha definito le attribuzioni funzionali dell'ing. Andrea Rafanelli, in coerenza con quanto stabilito dalla su richiamata Convenzione;

Considerato, altresì, che:

ai fini della puntuale adozione degli atti e provvedimenti propedeutici alla tempestiva attuazione delle azioni



in materia di gestione dei rifiuti demandate al Commissario straordinario, è necessario che l'ing. Andrea Rafanelli possa disporre, in relazione alle funzioni allo stesso attribuite nell'ambito della struttura commissariale, di poteri amministrativo-gestionali, in deroga al disposto di cui al su richiamato art. 15, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 1/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che comportino l'adozione di atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna;

L'attribuzione di tali poteri è funzionale ad assicurare il regolare svolgimento dell'«Evento Giubilare», stante il fisiologico incremento dei rifiuti dovuto all'atteso afflusso di milioni di pellegrini e turisti e la necessità di assicurare il decoro e la vivibilità della città e l'urgenza del provvedere, dato l'imminente avvio dell'Anno Santo;

Dato atto che:

le prestazioni svolte dall'ing. Andrea Rafanelli nell'ambito della struttura commissariale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della su richiamata Convenzione;

l'ing. Andrea Rafanelli, per le prestazioni rese in avvalimento, conserva il trattamento economico in godimento a carico dell'ente di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della predetta Convenzione, fatta salva la corresponsione del trattamento di trasferta a carico della struttura commissariale e del trattamento economico accessorio di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e 13/2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta e della qualità della prestazione individuale;

Ritenuta acquisita da parte della Regione Toscana l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, stante il disposto di cui all'art. 4 della già menzionata Convenzione con la Regione Toscana di cui al prot. n. RM/2024/4610 che, nel disciplinare il servizio di avvalimento, individua nel 20% la relativa percentuale «corrispondente di norma ad un giorno a settimana»;

Richiamati:

la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalità delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonché della stessa struttura commissariale;

il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, laddove è dato leggere «potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facoltà derogatoria [ndr di cui all'art. 1, comma 425 della legge n. 234/2021] si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalità

delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissario si avvale [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1) sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione all'ing. Andrea Rafanelli, in relazione alle funzioni allo stesso attribuite nell'ambito della struttura commissariale, di poteri amministrativo-gestionali che comportino l'adozione di atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna, in deroga al disposto di cui al su richiamato art. 15, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 1/2009 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte in cui dispone che «L'incarico di direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2»;

2) che le prestazioni svolte dall'ing. Andrea Rafanelli nell'ambito della struttura commissariale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione con la Regione Toscana di cui al prot. n. RM/2024/4610;

3) che l'ing. Andrea Rafanelli, per le prestazioni rese in avvalimento, conserva il trattamento economico in godimento a carico dell'ente di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della predetta Convenzione, fatta salva la corresponsione del trattamento di trasferta a carico della struttura commissariale e del trattamento economico accessorio, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e 13/2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta e della qualità della prestazione individuale;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 22 ottobre 2024

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

24A05700



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 ottobre 2024.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. (Ordinanza n. 1105).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1101 del 24 settembre 2024 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche».

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati ed alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre la regolazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

*Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori*

1. Il Commissario delegato identifica, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza, entro novanta giorni dalla pubblicazione i fabbisogni per le prime misure di sostegno al tessuto sociale e per la ripresa delle attività economiche e produttive di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018,

trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

3. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

4. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

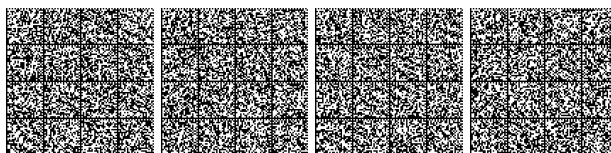
Roma, 18 ottobre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>

24A05665



ORDINANZA 20 ottobre 2024.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (Ordinanza n. 1106).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 18 settembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini»;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Tenuto conto che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 presenta le necessarie disponibilità di cassa nell'esercizio corrente;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione colpita, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018

1) In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le più urgenti necessità previste dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell'eccezionale impatto degli eventi alluvionali di cui in premessa, il Commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per:

a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;

b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a) solo nel caso in cui l'abitazione sia stata danneggiata;

c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze;

d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze (solo nel caso di cui alla lettera b), allo scopo di mitigare i più gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;

f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all'interno delle pertinenze dell'abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni.

2) Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, altresì, per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilità dell'edificio. In tal caso il contributo è richiesto dall'amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato.



In un edificio possono verificarsi, contestualmente, le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.

3) Nel caso di immobile concesso in locazione ovvero gravato da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) potrà essere presentata una sola domanda per unità immobiliare da:

proprietario per i danni strutturali all'unità immobiliare (ad eventuali beni mobili di sua proprietà);

ovvero:

inquilino per i danni ai beni mobili di sua proprietà (es. arredi, elettrodomestici, materiale didattico, stoviglie e utensili di uso comune, abbigliamento);

ovvero:

inquilino per i danni ai beni mobili di sua proprietà, oltreché per i danni all'unità immobiliare del proprietario previa delega di quest'ultimo.

4) Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza e relativi:

a) alla domanda di acconto (allegato 1 - modulo a1);

b) alla delega in caso di comproprietà (allegato 2 - modulo a2);

c) alla delega all'esecuzione degli interventi e alla percezione del contributo da parte del proprietario nei confronti del locatario residente (allegato 3 - modulo a3);

d) alla delega a favore di uno dei condomini per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile, in caso di assenza dell'amministratore (allegato 4 - modulo a4);

e) alla titolarità dell'amministratore per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile (allegato 5 - modulo a5);

f) alla procura speciale, in caso di necessità (allegato 6 - modulo a6);

g) alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi di spesa (allegato 7 - modulo b1).

5) Il contributo è erogato in due *tranche*: un acconto di 3.000,00 euro e un successivo saldo fino all'importo massimo di ulteriori euro 2.000,00.

6) Per l'erogazione dell'acconto, il comune svolge le verifiche istruttorie in relazione:

a) alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell'evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell'unità immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;

b) al requisito dell'uso dell'unità immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa;

c) al fatto che l'unità immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa.

7) Per l'erogazione del saldo il comune verifica la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo A1 e determina l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5.000,00 euro.

8) È possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.

9) Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto entro il termine del 31 maggio 2025, anche per le finalità previste dal comma 17.

10) I comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti dagli interessati, nell'ambito delle quali si potrà tenere, altresì, conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui al comma 1.

11) Il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, acquisisce dai comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di acconto il 15 novembre 2024 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 31 marzo 2025.

12) Il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, acquisisce da comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 dicembre 2024 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che è fissato al 31 maggio 2025.

13) Il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, assembla i dati provenienti dai comuni interessati alle date stabilite e provvede, senza indugio, a trasmetterli al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dai comuni, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio individuato con le modalità di cui all'art. 4.

14) I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica allegata, a partire dal giorno successivo all'adozione della presente ordinanza ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto e il saldo, dai commi 10 e 11, presso il comune dove è ubicato l'edificio residenziale o l'abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi



mediante trasmissione via PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano.

15) I comuni e il Commissario delegato, per il tramite della già citata agenzia, assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile anche ricorrendo alla piattaforma informatica già in uso ai sensi dell'OCDPC n. 999/2023.

16) Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte.

17) I comuni, oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, procedono allo svolgimento di controlli successivi a campione, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell'elenco riportato in calce ai moduli a1 e b1, allegati alla presente ordinanza, e alla veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.

18) I comuni pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l'aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una reportistica sintetica, progressivamente aggiornata, sull'attuazione della misura di cui al presente articolo.

19) Agli oneri derivanti dalla concessione della prima misura economica di immediato sostegno di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie stimate necessarie per l'erogazione dell'acconto a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle more del versamento al medesimo fondo delle risorse straordinarie che sono rese disponibili fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale.

Art. 2.

Ulteriori misure economiche di immediato sostegno per la popolazione colpita già danneggiata dagli eventi di maggio 2023

1. Per i soggetti già danneggiati dagli eventi calamitosi di maggio 2023, che hanno beneficiato del contributo di cui all'OCDPC n. 999/2023, il Commissario delegato di cui all'OCDPC n. 1100/2024 è autorizzato a riconoscere il contributo di cui all'art. 1, ferme restando le tempistiche e procedure ivi previste, fino a un importo massimo di 10.000,00 euro. Il contributo è erogato in due *tranche*: un acconto di 5.000,00 euro (allegato 8 - modulo c1) e un successivo saldo fino all'importo massimo di ulteriori euro 5.000,00 (allegato 9 - modulo d1).

2. Il contributo nella misura massima di 10.000,00 euro di cui al comma 1 è riconoscibile ai soggetti che, alla data

di presentazione della nuova domanda di cui alla presente ordinanza, soddisfino contestualmente le presenti condizioni:

a) abbiano ultimato la procedura relativa al contributo di cui all'OCDPC n. 999/2023 con la presentazione della domanda di saldo ovvero di rendicontazione dell'acconto;

b) non abbiano presentato domanda di ricostruzione sulla piattaforma al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sfinge.

3. In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, il contributo è riconoscibile con le modalità e nel limite degli importi di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

4. Laddove all'esito della verifica istruttoria sulle spese rendicontate ai sensi della predetta OCDPC n. 999/2023 emergano somme non ammissibili da restituire, le stesse potranno essere compensate nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.

Art. 3.

Prima misura economica di immediato sostegno per le attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018

1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive per fronteggiare le più urgenti necessità previste dall'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell'eccezionale impatto degli eventi alluvionali e franosi di cui in premessa, il Commissario delegato, è autorizzato a riconoscere a:

imprese, singole o associate titolari delle attività economiche e produttive, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della Regione Emilia-Romagna, operanti nei seguenti settori: commercio, pubblici esercizi, servizi, industria, artigianato, turismo, edilizia, sportivo, culturale/ricreativo;

cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono attività diverse - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

cooperative miste, ancorché svolgano anche attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 381/1991, ad esclusione di quelle agricole e zootecniche;

interessate dagli eventi alluvionali o franosi verificatisi a far data dal 17 settembre 2024, che sono risultate allagate o direttamente interessate da movimenti franosi o smottamenti un contributo fino a un massimo di 20.000,00 euro per:

a. il ripristino, anche parziale, dei danni alla sede legale o alle singole unità locali ove si svolge l'attività;

b. il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze della sede di cui alla lettera a), funzionali alla ripresa dell'attività;



c. il ripristino di aree e fondi esterni, compresa la viabilità, necessari per l'accesso e fruizione della sede di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze, funzionali alla ripresa dell'attività;

d. gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dalla sede di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

e. la delocalizzazione temporanea dell'attività in altra sede, allo scopo di consentire la più rapida ripresa dell'attività medesima;

f. la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili, arredi macchinari o attrezzature distrutti o danneggiati ubicati all'interno della sede di cui alla lettera a), strettamente connessi con la ripresa dell'attività;

g. l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati ubicati all'interno della sede di cui alla lettera a), e non più utilizzabili;

h. il ripristino o la sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati ubicati all'interno della sede di cui alla lettera a), anche se qualificati come beni immobili, ossia incorporati al suolo;

i. spese generali, riconosciute forfettariamente in misura pari al 15% delle somme delle voci di spesa di cui alle precedenti lettere, senza necessità di rendicontazione.

2. Il Commissario delegato individua con proprio provvedimento, il soggetto attuatore per la gestione del contributo di cui al presente articolo e, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le modulistiche per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno da parte delle attività economiche e produttive relative:

alla domanda di acconto;

alla domanda di saldo e alla trasmissione dei giustificativi di spesa.

3. Il contributo è erogato in due *tranche* composte da un acconto di 10.000,00 euro e un successivo saldo fino all'importo massimo di ulteriori euro 10.000,00.

4. Per l'erogazione dell'acconto il richiedente deve presentare domanda tramite il modulo dedicato, dichiarando:

a. la sussistenza dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal comma 1 - tipologia di impresa, identità del legale rappresentante, regolarità del titolo d'uso della sede dell'attività (proprietà, locazione, usufrutto, concessione, comodato d'uso) - e lo stato di regolarità contributiva;

b. l'ubicazione della sede legale o dell'unità locale del richiedente nell'area interessata dall'ambito di applicazione dell'ordinanza;

c. di non aver presentato domanda di contributo per gli eventi calamitosi del maggio 2023 al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sfinge alluvione;

d. l'operatività dell'attività al momento in cui si sono verificati gli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 indicati in premessa e che l'impresa non sia sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione

coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria;

In caso di più unità dell'impresa (sede legale e/o unità locali) va presentata una domanda distinta per ogni sede.

5. Per l'erogazione del saldo il richiedente deve presentare relativa domanda e trasmettere i giustificativi relativi a tutte le spese sostenute, anche corrispondenti all'anticipo ricevuto, e la relativa modalità di pagamento (ad eccezione delle spese generali di cui al precedente comma 1, lettera i.), nonché una relazione sui danni subiti, attestante il relativo valore complessivo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il soggetto attuatore verifica quindi la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo di domanda, determinando infine l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 20.000,00 euro.

6. Sarà possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.

7. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto, ad eccezione delle spese generali di cui al precedente comma 1, lettera i, entro il termine del 31 maggio 2025, anche per le finalità previste dal comma 15.

8. Il soggetto attuatore individuato conserva gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti dagli interessati, nell'ambito delle quali si potrà tenere, altresì, conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui al comma 1.

9. Il Commissario delegato acquisisce dal soggetto attuatore individuato l'esito delle istruttorie delle domande di acconto entro venti giorni dall'adozione della modulistica di cui al comma 2 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 31 marzo 2025.

10. Il Commissario delegato acquisisce dal soggetto attuatore individuato l'esito delle istruttorie delle domande di saldo a partire da quarantacinque giorni dall'adozione della modulistica di cui al comma 2 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che è fissato al 31 maggio 2025.



11. Il Commissario delegato provvede a trasmettere i dati relativi alle istruttorie al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dal soggetto attuatore individuato, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio individuato con le modalità di cui all'art. 4.

12. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda, a partire dal giorno successivo all'adozione della relativa modulistica di cui al comma 2, ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto e il saldo, dai commi 9 e 10, presso il soggetto attuatore individuato, mediante modalità definite nella medesima modulistica, che conterranno, inoltre, specificazioni in merito alle date per l'invio contestuale delle domande.

13. Il soggetto attuatore individuato e il Commissario delegato assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile anche ricorrendo alla piattaforma informatica già in uso ai sensi dell'OCDPC n. 999/2023.

14. Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte.

15. Il soggetto attuatore individuato, oltre a quanto previsto dai commi 4 e 5, anche tramite la struttura di supporto incaricata, procede allo svolgimento di controlli successivi a campione *in loco*, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell'elenco riportato in calce ai moduli di cui al comma 2, e alla veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.

16. Il soggetto attuatore individuato pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l'aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una reportistica sintetica, progressivamente aggiornata, sull'attuazione della misura di cui al presente articolo.

17. Con successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa tra il Commissario delegato, il Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter, comma 1 del decreto-legge n. 61/2023, verranno definite le modalità di raccordo con le misure di cui al presente articolo per i soggetti che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi di maggio 2023 e siano stati interessati anche dagli eventi di settembre 2024 indicati in premessa, e che abbiano presentato domanda di contributo al citato Commissario straordinario, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sfinge alluvione.

18. Agli oneri derivanti dalla concessione della prima misura economica di immediato sostegno di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie stimate necessarie per l'erogazione dell'acconto a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle more del versamento al medesimo fondo delle risorse straordinarie che sono rese disponibili fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale.

19. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni».

Art. 4.

Integrazione e potenziamento del Servizio per l'erogazione del contributo

1) Attesa la situazione di eccezionale disagio in cui versano le comunità interessate a causa della diffusione e persistenza dei fenomeni di cui in premessa, in ragione della necessità di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione della misura di cui al presente articolo, per l'affidamento dei servizi di erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad integrare la convenzione già in essere attivata ai sensi dall'art. 1, comma 14 dell'OCDPC n. 999/2023, allineandone la durata alla vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 citata in premessa.

2) Per le finalità urgenti, di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative alle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad integrare, sino al termine dello stato di emergenza, nel limite massimo di 150.000,00 euro, il supporto tecnico-informatico in essere già attivato ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023.

3) Alle attività di cui al presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 170.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziare per il contesto emergenziale in rassegna.

Art. 5.

Recupero somme non dovute

1. Qualora sia accertato dal Commissario delegato, anche per il tramite dei comuni interessati e del soggetto attuatore individuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3,



comma 2, che le somme corrisposte a titolo di contributo ai sensi della presente ordinanza, non siano dovute, in tutto o in parte, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento, con le modalità ivi indicate. Il mancato adempimento nel termine perentorio indicato, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura dell'amministrazione procedente. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell'adozione della presente ordinanza.

2. La restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1, non dovute, in tutto o in parte, avviene mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(IBAN IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>

24A05627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proscar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 546/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Ro-

bert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza



dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 227 del 22 aprile 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 14 maggio 2024, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Proscar» (finasteride) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 5 luglio 2024 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Proscar» (finasteride) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051165013;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione

all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROSCAR (finasteride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

PROSCAR «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse. - A.I.C. n. 051165013 (in base 10) 1JTFUP (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,34;

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Proscar» (finasteride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05583

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Proscar», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 547/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione



pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-

ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scagioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 226 del 18 aprile 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 111 del 14 maggio 2024, con la quale la società Difarmed Sociedad Limitada è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Proscar» (finasteride) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 24 luglio 2024 con la quale la società Difarmed Sociedad Limitada ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Proscar» (finasteride) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051163018;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROSCAR (finasteride) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«Proscar» 5 mg compresse rivestite con film 15 compresse – A.I.C. n. 051163018 (in base 10) 1JTCWB (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,34.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Proscar» (finasteride) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05584

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Rettifica della determina AIFA n. 497/2024 del 19 settembre 2024 concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Tepkinly», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 548/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma

dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. PRES 497/2024 del 19 settembre 2024, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale «Tepkinly», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2024;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per erronea descrizione della confezione con A.I.C. n. 050855016/E e per erronea descrizione del regime di fornitura;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. PRES 497/2024 del 19 settembre 2024

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. PRES 497/2024 del 19 settembre 2024, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TEPKINLY, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2024.



Laddove è scritto:

«4 mg / 0,8 ml - Concentrato per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050855016/E (in base 10)

leggasi:

«4 mg / 0,8 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,8 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050855016/E (in base 10).

e laddove è scritto:

«Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale “Tepkinly” (epcoritamab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).»

leggasi:

«Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale “Tepkinly” (epcoritamab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05585

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aerius», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 550/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i



prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020, relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 261 del 9 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 25 maggio 2024, con la quale la società Difarmed Sociedad Limitada è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale AERIUS (desloratadina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2024 con la quale la società Difarmed Sociedad Limitada ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Aerius» (desloratadina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051189013;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AERIUS (desloratadina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: AERIUS «5 mg» 20 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 051189013 (in base 10) 1JU58P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,47.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,37.

Nota AIFA: 89.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AERIUS (desloratadina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05586

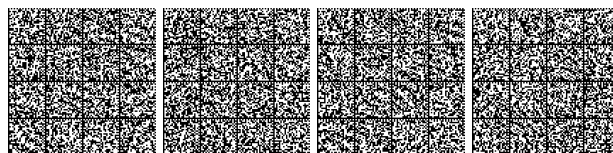
DETERMINA 16 ottobre 2024.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA per taluni medicinali per il Covid-19. (Determina n. 114/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto



8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi provvedimenti, l'Agenzia italiana del farmaco definisce modalità e condizioni d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra, ai sensi del quale «L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto»;

Vista la determina AIFA n. DG/318/2021 del 17 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 17 marzo 2021, relativa alla definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale «bamlanivimab-etesevimab», sottoposto a registro di monitoraggio per il trattamento di COVID-19;

Vista la determina AIFA n. DG/697/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 16 giugno 2021, relativa alla modifica della definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale «bamlanivimab-etesevimab», sottoposto a registro di monitoraggio per il trattamento di COVID-19;

Vista la determina AIFA n. DG/340/2021 del 22 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 71 del 23 marzo 2021, relativa alla definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale «casirivimab-imdevimab» ai sensi del decreto 6 febbraio 2021, sottoposto a registro di monitoraggio per il trattamento di COVID-19;

Vista la determina AIFA n. DG/696/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 16 giugno 2021, recante modifiche alla modalità e alle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale «casirivimab-imdevimab», che ha sostituito la determina AIFA n. DG/340/2021 sopra citata;

Vista la determina AIFA n. DG/912/2021 del 4 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021, concernente la modifica della definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale «casirivimab-imdevimab», che ha sostituito la determina AIFA n. DG/696/2021 sopra citata;

Vista la determina AIFA n. DG/978/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 1° settembre 2021, concernente la definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale «casirivimab-imdevimab», che annulla e sostituisce la determina AIFA n. DG/912/2021 del 4 agosto 2021;

Vista la determina AIFA n. DG/155/2021 del 25 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della



Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021, recante l'inserimento nella classe C(nn) del medicinale «Ronapreve»;

Vista la determina AIFA n. DG/1414/2021 del 25 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021, concernente l'inserimento dell'associazione «casirivimab-imdevimab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA n. DG/344/2022 del 29 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 2 agosto 2022, inserimento del medicinale «Evusheld» (associazione di anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab) nell'elenco dei medicinali ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 8, 9 e 10 gennaio 2024, con il quale la suddetta CTS «...in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili in merito all'efficacia dei diversi anticorpi monoclonali in relazioni alle VOC circolanti...» ha stabilito la chiusura del registro multifarmaco degli anticorpi monoclonali per il COVID;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Chiusura del registro di monitoraggio «Anticorpi monoclonali» per l'indicazione «COVID-19».

2. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 ottobre 2024

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

24A05645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Celecoxib, «Celecoxib Pensa Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 258 del 15 ottobre 2024

Procedura europea n. ES/H/0885/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CELECOXIB PENZA PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6, 20154 Milano, Italia.

Confezioni:

«200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 051224018 (in base 10) IJV7GL (in base 32);

«200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 051224020 (in base 10) IJV7GN (in base 32).

Principio attivo: celecoxib.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios Alter SA - C/ Mateo Inurria, 30, 28036 Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 051224018 (in base 10) IJV7GL (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Confezione:

«200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al - A.I.C. n. 051224020 (in base 10) IJV7GN (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05643

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Levosimendan, «Levosimendan Reig Jofre».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 261 del 15 ottobre 2024

Procedura europea n. SE/H/2243/001/E/01.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOSIMENDAN REIG JOFRE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratorio Reig Jofre S.A., Gran Capitán 10, 08970, Sant Joan Despí – Barcellona, Spagna;

confezioni:

«2.5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 051221012 (in base 10) 1JV4JN (in base 32);

«2.5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 051221024 (in base 10) 1JV4K0 (in base 32);

«2.5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 051221036 (in base 10) 1JV4KD (in base 32);

principio attivo: levosimendan.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorio Reig Jofre S.A., Gran Capitán 10, 08970, Sant Joan Despí, Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono



state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05644

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Suppressione del vice Consolato onorario a Castellon de la Plana (Spagna) e rideterminazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Valencia (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario a Castellon de la Plana è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Valencia (Spagna) è così rideterminata: Province di Valencia e di Castellon.

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2024

Il direttore generale: VIGNALI

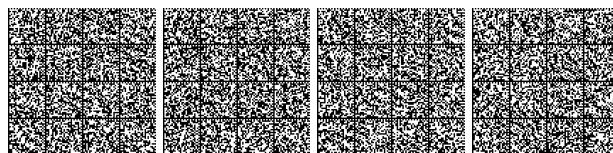
24A05669

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0915
Yen	163,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,263
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,83665
Fiorino ungherese	400,78
Zloty polacco	4,2893
Nuovo leu romeno	4,9743
Corona svedese	11,3735
Franco svizzero	0,9409
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,7465
Rublo russo	-
Lira turca	37,4118
Dollaro australiano	1,6248
Real brasiliano	6,1443
Dollaro canadese	1,5047
Yuan cinese	7,7332
Dollaro di Hong Kong	8,4718
Rupia indonesiana	17019,81
Shekel israeliano	4,1029
Rupia indiana	91,729
Won sudcoreano	1484,03



Peso messicano	21,0353
Ringgit malese	4,688
Dollaro neozelandese	1,7948
Peso filippino	62,767
Dollaro di Singapore	1,4277
Baht thailandese	36,303
Rand sudafricano	19,1618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05670

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 ottobre 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0903
Yen	162,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,242
Corona danese	7,461
Lira Sterlina	0,83355
Fiorino ungherese	400,48
Zloty polacco	4,2938
Nuovo leu romeno	4,9758
Corona svedese	11,301
Franco svizzero	0,9401
Corona islandese	149,3
Corona norvegese	11,766
Rublo russo	-
Lira turca	37,3517
Dollaro australiano	1,6236
Real brasiliano	6,0949
Dollaro canadese	1,5063
Yuan cinese	7,7574
Dollaro di Hong Kong	8,469
Rupia indonesiana	16927,02
Shekel israeliano	4,0905
Rupia indiana	91,622
Won sudcoreano	1482,73
Peso messicano	21,2097
Ringgit malese	4,6986
Dollaro neozelandese	1,7902
Peso filippino	63,068
Dollaro di Singapore	1,4271

Baht thailandese	36,345
Rand sudafricano	19,1651

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

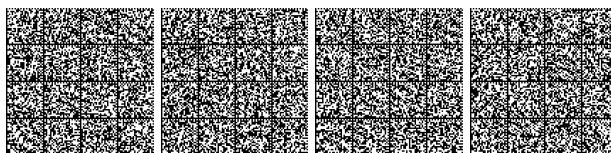
24A05671

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 ottobre 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0897
Yen	162,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,296
Corona danese	7,461
Lira Sterlina	0,83605
Fiorino ungherese	401
Zloty polacco	4,3
Nuovo leu romeno	4,9761
Corona svedese	11,346
Franco svizzero	0,9397
Corona islandese	149,5
Corona norvegese	11,8015
Rublo russo	-
Lira turca	37,2788
Dollaro australiano	1,6291
Real brasiliano	6,1432
Dollaro canadese	1,5013
Yuan cinese	7,7511
Dollaro di Hong Kong	8,4676
Rupia indonesiana	16919,28
Shekel israeliano	4,1013
Rupia indiana	91,55
Won sudcoreano	1483,1
Peso messicano	21,4791
Ringgit malese	4,6803
Dollaro neozelandese	1,7924
Peso filippino	62,947
Dollaro di Singapore	1,4264
Baht thailandese	36,102
Rand sudafricano	19,1283

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A05672

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 ottobre 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0866
Yen	162,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,256
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,83455
Fiorino ungherese	399,73
Zloty polacco	4,3113
Nuovo leu romeno	4,9738
Corona svedese	11,418
Franco svizzero	0,938
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,8735
Rublo russo	-
Lira turca	37,117
Dollaro australiano	1,6228
Real brasiliano	6,1749
Dollaro canadese	1,4975
Yuan cinese	7,7385
Dollaro di Hong Kong	8,4477
Rupia indonesiana	16853,38
Shekel israeliano	4,0823
Rupia indiana	91,324
Won sudcoreano	1488,83
Peso messicano	21,7135
Ringgit malese	4,6832
Dollaro neozelandese	1,7903
Peso filippino	62,854
Dollaro di Singapore	1,4261
Baht thailandese	36,051
Rand sudafricano	19,2606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 18 ottobre 2024**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0847
Yen	162,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,229
Corona danese	7,4576
Lira Sterlina	0,83165
Fiorino ungherese	400,05
Zloty polacco	4,3085
Nuovo leu romeno	4,9733
Corona svedese	11,4205
Franco svizzero	0,9401
Corona islandese	149,1
Corona norvegese	11,8115
Rublo russo	-
Lira turca	37,197
Dollaro australiano	1,6165
Real brasiliano	6,1328
Dollaro canadese	1,496
Yuan cinese	7,7065
Dollaro di Hong Kong	8,427
Rupia indonesiana	16803,96
Shekel israeliano	4,0226
Rupia indiana	91,198
Won sudcoreano	1488,05
Peso messicano	21,4076
Ringgit malese	4,6691
Dollaro neozelandese	1,7865
Peso filippino	62,359
Dollaro di Singapore	1,4235
Baht thailandese	35,996
Rand sudafricano	19,0769

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.governo.it sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione e del merito 6 settembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2024, n. 2656, concernente criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

24A05686

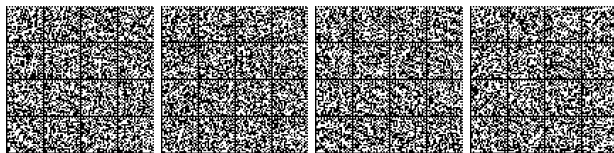
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-253) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 4 1 0 2 8 *

€ 1,00

